
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado sono ricorribili per cassazione?

I provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (anche se emessi secondo il rito attualmente vigente) non sono ricorribili per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.7.2015, n. 13774

...omissis...

1. È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., datata 19.3.14 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso l'ordinanza della corte di appello di Catania del 16.7.13 in causa n. 402/13 rg, del seguente letterale tenore:

"1. - xxxxxxxx società cooperativa sociale srl ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui è stata sospesa l'esecuzione della sentenza del

tribunale di Caltagirone - sez. dist. di Grammichele n. 39/13, gravata di appello dinanzi alla corte territoriale etnea e resa in favore di essa ricorrente in danno del Comune di Vizzini.

Resiste con controricorso l'intimato.

2. - Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) - parendo doversi essere dichiarato inammissibile.

3. - Pare possibile, anzi e prima di ogni altro esame anche della sussistenza o meno dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, soprassedere in ordine alla disamina dei motivi (il primo, di "violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto - errata applicazione del disposto degli artt. 137, 138, 139, 140, 141, 143 e 145 c.p.c."; il secondo, di "nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Carta Costituzionale; il terzo, di omesso esame del fatto decisivo tra le parti e omesso esame testimoniale) e delle repliche - in rito e nel merito - del controricorrente, essendo di manifesta evidenza che l'ordinanza qui impugnata con ricorso straordinario è stata resa su istanza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., in limine al proposto appello.

4. - Ma i provvedimenti resi dal giudice d'appello sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (anche se emessi secondo il rito attualmente vigente) non sono ricorribili per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti di natura processuale con contenuto non decisorio, che producono effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (Cass. 10 febbraio 2005, n. 2715; Cass. 8 marzo 2005, n. 5011; Cass., ord. 12 marzo 2009, n. 6047).

5. - Del ricorso va, pertanto, senz'altro proposto al Collegio la declaratoria di inammissibilità".
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuno è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, ma - sia pure di adesione alla relazione - il controricorrente ha depositato memoria.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

5. Deve poi trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ma la ricorrente è però esente dal versamento del contributo, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento che dispiega efficacia per tutto il corso del processo (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 75): e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione di detta norma (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523).

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la xxxxs., società cooperativa sociale srl, in pers. del leg. rappr.n.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del xxx pers. del leg. rappr.n.te p.t., liquidandole in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice